

# **Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP)**

## **Modifica del 27 settembre 2019**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 2017<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 20 giugno 1986<sup>2</sup> sulla caccia è modificata come segue:

### *Sostituzione di espressioni*

<sup>1</sup> *Nell'articolo 11 capoversi 2 e 3 «bandite federali di caccia» è sostituito con «aree federali di protezione della fauna selvatica»; nell'articolo 11 capoverso 3 «bandite equivalenti» è sostituito con «aree di protezione equivalenti»; nell'articolo 11 capoverso 4 «bandite di caccia» è sostituito con «aree di protezione della fauna selvatica».*

<sup>2</sup> *Negli articoli 7 capoverso 6, 12 capoverso 2<sup>bis</sup>, 14 capoverso 3, 22 capoversi 1, 2 e 3 nonché 25 capoverso 3 «Ufficio federale» è sostituito con «UFAM».*

<sup>3</sup> *Negli articoli 7 capoverso 6 e 17 capoverso 1 lettere e ed f «zona protetta» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «area protetta»; nell'articolo 14 capoverso 2 «zone federali protette» è sostituito con «aree federali protette».*

### *Art. 3 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> I Cantoni disciplinano e pianificano la caccia secondo i principi della sostenibilità e, per quanto necessario, coordinano reciprocamente la pianificazione. Tengono conto delle condizioni locali, nonché delle esigenze dell'agricoltura, della protezione della natura, della protezione degli animali e della salute animale. La regolazione degli effettivi di fauna selvatica è impostata in modo da consentire la gestione continuativa delle foreste e la rigenerazione naturale con essenze stanziali e da evitare danni importanti alle colture alimentari.

<sup>1</sup> FF 2017 5193

<sup>2</sup> RS 922.0

<sup>2</sup> I Cantoni determinano il sistema e le zone di caccia e provvedono a un'efficace sorveglianza. Rilasciano l'autorizzazione di caccia in base a un esame di caccia, a una prova della precisione di tiro, da fornire periodicamente, e ad altri requisiti conformemente al diritto cantonale.

*Art. 5 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e lett. b, c, l, m, o, p e q, nonché 2, 3, 5 e 6*

<sup>1</sup> Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue:

- b. cinghiale  
dal 1° marzo al 30 giugno; per i cinghiali di meno di due anni non vi è alcun periodo di protezione al di fuori del bosco
- c. *Abrogata*
- l. fagiano di monte maschio e pernice bianca  
dal 1° dicembre al 15 ottobre
- m. colombaccio, tortora dal collare orientale, corvo imperiale, cornacchia grigia, cornacchia nera, corvo comune, ghiandaia e gazza  
dal 16 febbraio al 31 luglio; per le cornacchie grigie e le cornacchie nere presenti in stormo non vi è alcun periodo di protezione sulle colture agricole
- o. folaga, svasso maggiore, alzavola, moretta, germano reale  
dal 1° febbraio al 31 agosto
- p. beccaccia  
dal 15 dicembre al 15 ottobre
- q. cormorano  
dal 16 marzo al 31 agosto.

<sup>2</sup> *Abrogato*

<sup>3</sup> I Cantoni possono permettere l'abbattimento dei seguenti animali tutto l'anno:

- a. specie animali non indigene;
- b. animali domestici e da reddito inselvatichiti.

<sup>5</sup> I Cantoni possono, sentito l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), accorciare temporaneamente i periodi di protezione al fine di ridurre effettivi troppo numerosi, conservare la diversità delle specie o attuare misure di polizia delle epizoozie.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale può, sentiti i Cantoni, restringere, sul piano nazionale, la lista delle specie cacciabili o prolungare i periodi di protezione, se necessario alla conservazione di specie minacciate, e revocare tali misure quando il ristabilimento degli effettivi lo consente.

*Art. 7 cpv. 2 e 3*

*Abrogati*

*Art. 7a* Regolazione delle specie protette

<sup>1</sup> I Cantoni possono, sentito l'UFAM, prevedere una regolazione degli effettivi di:

- a. stambecchi, dal 1° agosto al 30 novembre;
- b. lupi, dal 1° settembre al 31 gennaio;
- c. altre specie protette dichiarate regolabili dal Consiglio federale.

<sup>2</sup> Tali regolazioni non devono mettere in pericolo l'effettivo della popolazione e devono essere necessarie per:

- a. la protezione degli spazi vitali o la conservazione della diversità delle specie;
- b. la prevenzione di danni o di un pericolo concreto per l'uomo; o
- c. il mantenimento di effettivi adeguati di selvaggina a livello regionale.

<sup>3</sup> Sulla base di accordi di programma la Confederazione accorda ai Cantoni aiuti finanziari globali per le spese di vigilanza e di attuazione delle misure di gestione delle specie di cui al capoverso 1.

*Art. 8* Protezione degli animali selvatici

<sup>1</sup> I titolari di un'autorizzazione di caccia che hanno ferito, o hanno il dubbio di aver ferito, un animale selvatico durante la caccia, provvedono alla sua ricerca tempestiva e a regola d'arte. I Cantoni disciplinano i dettagli.

<sup>2</sup> I guardacaccia e i badatori possono abbattere in ogni momento gli animali feriti o ammalati. I Cantoni possono permettere ai titolari di un'autorizzazione di caccia di abbattere in ogni momento gli animali di specie cacciabili feriti o ammalati. I capi abbattuti devono essere annunciati senza indugio all'autorità cantonale della caccia.

<sup>3</sup> Per prevenire gli incidenti con gli animali selvatici e assicurare la permeabilità del paesaggio per questi ultimi, in particolare nei corridoi faunistici di importanza interregionale di cui all'articolo 11a, i Cantoni disciplinano la costruzione e la manutenzione a regola d'arte delle recinzioni.

*Art. 11, rubrica, e cpv. 5 e 6*

## Aree protette

<sup>5</sup> Nelle aree di protezione della fauna selvatica e nelle riserve per gli uccelli la caccia è proibita. Gli organi esecutivi cantonali possono tuttavia permettere l'abbattimento di animali di specie cacciabili, nonché di stambecchi e lupi, se necessario per la protezione degli spazi vitali, per la conservazione della diversità delle specie, per la tutela della fauna selvatica o per la prevenzione di eccessivi danni da essa causati.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni per la protezione delle aree di protezione della fauna selvatica e delle riserve per gli uccelli acquatici e di passo, d'importanza internazionale e nazionale. Sulla base di accordi di programma la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per le spese di vigilanza e aiuti finanziari per le spese legate alle misure di conservazione delle specie e degli spazi vitali in tali riserve e aree.

*Inserire prima del titolo del Capitolo 4**Art. 11a* Corridoi faunistici di importanza interregionale

<sup>1</sup> D'intesa con i Cantoni, il Consiglio federale designa corridoi faunistici di importanza interregionale; questi servono a collegare tra di loro popolazioni di fauna selvatica su una vasta parte del territorio.

<sup>2</sup> Nell'ambito delle rispettive competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono ad assicurare l'integrità e la funzionalità dei corridoi faunistici di importanza interregionale.

<sup>3</sup> Sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per i provvedimenti volti ad assicurare la funzionalità dei corridoi faunistici di importanza interregionale. L'importo dell'indennità dipende dall'estensione dei provvedimenti e dalla necessità di risanamento dei corridoi.

*Art. 12 cpv. 2, 4, 5 e 6*

<sup>2</sup> I Cantoni possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che mostrano disturbi comportamentali, causano danni o costituiscono un pericolo per l'uomo. Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza. Le decisioni concernenti gli animali cacciabili non sono soggette al diritto di ricorso secondo l'articolo 12 della legge federale del 1° luglio 1966<sup>3</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio.

*4 Abrogato*

<sup>5</sup> La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati:

- a. dai grandi predatori agli animali da reddito;
- b. dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene;
- c. dalle lontre agli impianti di piscicoltura.

<sup>6</sup> La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.

*Art. 13 cpv. 4 e 5*

<sup>4</sup> La Confederazione e i Cantoni partecipano al risarcimento dei danni causati da animali di determinate specie protette alle foreste, alle colture agricole e agli animali da reddito, sempre che siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno. Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, designa queste specie protette e determina le condizioni del risarcimento.

<sup>3</sup> RS 451

<sup>5</sup> Oltre a quanto previsto dal capoverso 4, la Confederazione e i Cantoni partecipano anche al risarcimento dei danni causati dai castori agli edifici e impianti di interesse pubblico, alle infrastrutture di trasporto private e alle scarpate spondali il cui danneggiamento pregiudica la protezione contro le piene. Il risarcimento è versato soltanto se sono state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno.

*Titolo prima dell'art. 14*

## **Capitolo 5: Informazione e ricerca**

*Art. 14, rubrica, nonché cpv. 4 e 5*

Informazione, formazione e ricerca

<sup>4</sup> La Confederazione gestisce il Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica. Promuove l'informazione del pubblico e può assegnare sussidi a centri di ricerca e ad altre istituzioni d'importanza nazionale al servizio della formazione, della ricerca o della consulenza.

<sup>5</sup> *Abrogato*

*Inserire prima del titolo del Capitolo 6*

*Art. 14a*          Cattura e marcatura

<sup>1</sup> La cattura e la marcatura di mammiferi e uccelli selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali, non sottostanno all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge del 16 dicembre 2005<sup>4</sup> sulla protezione degli animali se tali misure:

- a. sono volte a monitorare gli effettivi o a effettuare controlli dei risultati ai sensi della presente legge; e
- b. sono eseguite da autorità federali o cantonali oppure da terzi incaricati da esse.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale:

- a. emana prescrizioni concernenti la cattura e la marcatura di mammiferi e uccelli selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali;
- b. definisce in dettaglio le misure di cui al capoverso 1.

*Art. 17 cpv. 1 lett. h*

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:

- h. stana volpi, tassi o marmotte mediante fumo, gas o liquidi oppure distrugge le loro tane abitate perforandole, scavandole od ostruendole;

<sup>4</sup> RS 455

*Art. 18 cpv. 1 lett. i*

<sup>1</sup> È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:

- i. omette di ricercare tempestivamente e a regola d'arte gli animali selvatici da lui feriti durante la caccia o che ha il dubbio di aver ferito durante la caccia.

*Art. 20 cpv. 1 e I<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> L'autorizzazione di caccia può essere ritirata dal giudice per un minimo di uno a un massimo di dieci anni se:

- a. il suo titolare ha intenzionalmente o per negligenza ucciso o ferito gravemente una persona durante l'esercizio della caccia oppure ha intenzionalmente commesso o tentato di commettere un delitto di cui all'articolo 17 in qualità di autore, istigatore o complice; e
- b. sussiste il pericolo che il suo titolare commetta nuovi reati di questo genere.

<sup>1bis</sup> Il ritiro dell'autorizzazione di caccia può essere ordinato anche in caso di incapacità o scemata imputabilità dell'autore secondo l'articolo 19 capoversi 1 e 2 del Codice penale<sup>5</sup>.

*Art. 24 cpv. 2–4*

<sup>2</sup> L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento di tale compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di prendere una decisione consulta i Cantoni interessati. L'UFAM e gli altri servizi federali interessati collaborano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997<sup>6</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

<sup>3</sup> Se la procedura di cui al capoverso 2 è inadeguata per determinati compiti, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati.

<sup>4</sup> Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure adottate dai Cantoni in base alla presente legge.

## II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>5</sup> RS 311.0

<sup>6</sup> RS 172.010

*Allegato  
(cifra II)*

## **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Legge federale del 1° luglio 1966<sup>7</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio**

*Art. 22a*          Cattura e marcatura

<sup>1</sup> La cattura e la marcatura di vertebrati selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali, non sottostanno all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge del 16 dicembre 2005<sup>8</sup> sulla protezione degli animali se tali misure:

- a. sono volte a monitorare gli effettivi o a effettuare controlli dei risultati ai sensi della presente legge; e
- b. sono eseguite da autorità federali o cantonali oppure da terzi incaricati da esse.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale:

- a. emana prescrizioni concernenti la cattura e la marcatura di vertebrati selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali;
- b. definisce in dettaglio le misure di cui al capoverso 1.

### **2. Legge forestale del 4 ottobre 1991<sup>9</sup>**

*Art. 27 cpv. 2*

<sup>2</sup> Emanano prescrizioni sulla regolamentazione degli effettivi della selvaggina per consentire la conservazione della foresta, in particolare la sua rigenerazione naturale mediante essenze stanziali senza ricorso a provvedimenti protettivi; laddove ciò non è possibile, adottano misure per prevenire i danni causati dalla selvaggina.

<sup>7</sup> RS 451  
<sup>8</sup> RS 455  
<sup>9</sup> RS 921.0

### **3. Legge federale del 21 giugno 1991<sup>10</sup> sulla pesca**

*Inserire prima del titolo della Sezione 3*

*Art 6a*            Cattura e marcatura

<sup>1</sup> La cattura e la marcatura di pesci e gamberi selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali, non sottostanno all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge del 16 dicembre 2005<sup>11</sup> sulla protezione degli animali se tali misure:

- a. sono volte a monitorare gli effettivi o a effettuare controlli dei risultati ai sensi della presente legge; e
- b. sono eseguite da autorità federali o cantonali oppure da terzi incaricati da esse.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale:

- a. emana prescrizioni concernenti la cattura e la marcatura di pesci e gamberi selvatici, nonché il prelievo di campioni da tali animali;
- b. definisce in dettaglio le misure di cui al capoverso 1.

<sup>10</sup> RS 923.0

<sup>11</sup> RS 455



L sulla caccia

---